



COMUNE DI BARI

Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE,
INTEGRATO PER FAR FRONTE ALLE EMERGENZE, DEGLI IMMOBILI SEDE
DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI BARI PER 36 MESI**

MARZO 2023

CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO

Il Responsabile Unico del Procedimento

Collaborazione

Ing. Antonio Toritto

Geom. Nicola Vito Loreto

Istr. Amm. Domenico Finetti



SOMMARIO

	PREMESSA	1
ART. 1	DEFINIZIONI	1
ART. 2	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	1
ART. 3	LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	2
ART. 4	DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 5	IMPORTO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO	3
ART. 6	ESTENSIONE E/O RIDUZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 7	PROCEDURE DI GARA	4
ART. 7.1	ULTERIORI DISPOSIZIONI	5
ART. 8	GARANZIA DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE	7
ART. 9	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	8
ART. 10	ADDETTO FISSO DI PRESIDIO	10
ART. 11	ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E RAPPORTI CONTRATTUALI	10
ART. 12	PULIZIE STRAORDINARIE (O A CHIAMATA) E COMPENSI	10
ART. 13	MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE	11
ART. 14	RACCOLTA RIFIUTI	12
ART. 15	DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	13
ART. 16	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	14
ART. 17	CONTINUITÀ DEL SERVIZIO- SOSPENSIONI	14
ART. 18	SCIOPERI	14
ART. 19	ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE	14
ART. 20	OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO	15
ART. 21	OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	16
ART. 22	PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LOCALI	16
ART. 23	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	18
ART. 24	VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	20
ART. 25	PIANO DI AUTOCONTROLLO	21
ART. 26	PROCEDURE DI CONTROLLO DEL SERVIZIO	21
ART. 27	CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA DANNI A PERSONE O COSE	22
ART. 28	CONSEGNA DEL SERVIZIO	24
ART. 29	SEGNALAZIONE DI GUASTI E PROBLEMI NEGLI EDIFICI E LOCALI	24
ART. 30	INADEMPIENZE E PENALITÀ	24
ART. 31	CORRISPETTIVI E PAGAMENTI	26
ART. 32	REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO	27
ART. 33	CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI	27
ART. 34	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	27
ART. 35	SUBAPPALTO	27
ART. 36	VERIFICA DI CONFORMITÀ	28
ART. 37	DANNI	28
ART. 38	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	29
ART. 39	RECESSO	29
ART. 40	OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	29
ART. 41	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	30

Capo I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

PREMESSA

Il presente capitolato speciale reca la disciplina dell'accordo quadro e definisce le clausole fondamentali relative ai contratti attuativi da affidare nel periodo di vigenza dello stesso.

L'Accordo Quadro sarà gestito dal Comune di Bari – Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche (in seguito indicata quale "Committente" o "Stazione Appaltante"), e sarà eseguito da parte soggetto Affidatario.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici - di seguito semplicemente Codice), ove non diversamente disposto dal medesimo Codice, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di Contratto o di Capitolato Speciale.

art. 1 DEFINIZIONI

1. Per "Affidatario" s'intende l'impresa risultata aggiudicataria dell'accordo quadro, al quale viene affidato il servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Per "Stazione Appaltante" e "Committente" s'intende il **Comune di Bari**, corso Vittorio Emanuele II, 84 – 70122 Bari.
3. Sanificazione: è un "complesso di procedimenti e operazioni" di pulizia e/o disinfezione e comprende il mantenimento della buona qualità dell'aria anche con il ricambio d'aria in tutti gli ambienti.
4. Disinfezione: è un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici e materiali e va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico chirurgici) autorizzati dal Ministero della Salute. Questi prodotti devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.
5. Igienizzazione: è l'equivalente di detersione ed ha lo scopo di rendere igienico, ovvero pulire l'ambiente eliminando le sostanze nocive presenti. I prodotti senza l'indicazione dell'autorizzazione del ministero della Salute che riportano in etichetta diciture sull'attività ad es. contro germi e batteri, non sono prodotti con attività disinfettante dimostrata ma sono semplici detergenti per l'ambiente (igienizzanti).
6. Detersione: consiste nella rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. La detersione è un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l'attività dei disinfettanti.
7. Pulizia: per la pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente – i due termini sono equivalenti - che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica.
8. Sterilizzazione: processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore.
9. Disinfestazione: insieme di operazioni tendenti alla eliminazione dei animali, parassiti e/o vegetali e dei loro danni.

art. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro ha per oggetto il Servizio di pulizia e igiene ambientale ed, eventuale, sanificazione da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dalle norme e dalla Circolari del Ministero della Salute, integrate per far fronte all'emergenze, delle sedi degli Uffici Comunali del Comune di Bari, nonché in tutti gli altri luoghi che saranno indicati dal Committente.
2. Per servizio di pulizia e igiene ambientale si intendono tutte le attività volte ad assicurare il necessario confort igienico-ambientale all'interno e all'esterno degli immobili e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano svolgimento delle attività, in conformità alle prescrizioni di cui alla L. 25 gennaio 1994, n. 82.

Tabella 1 – Prestazioni oggetto dell'accordo quadro

<i>Servizio di pulizia e igiene ambientale categoria n. 14 Allegato II D.Lgs. 163/2006</i>	<i>CPV</i>	<i>IMPORTO</i>
Servizio di pulizia e igiene ambientale	90919200-4	€ 4 305 120,48

3. Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando di Gara, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, delle normative vigenti in materia di prevenzione, sicurezza, igiene e tutela della salute negli ambienti di lavoro, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle Imprese di Pulizia anche se Soci di Cooperative e nell'osservanza delle normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito dell'Unione Europea.
4. Si sottolinea la particolare funzione istituzionale che è svolta negli immobili in cui devono eseguirsi le prestazioni richieste; l'Affidatario, con la partecipazione alla gara, è consapevole dell'importanza della qualità dei servizi e delle prestazioni, alla quale contribuiscono sia la mano d'opera che le attrezzature, materiali e forniture tutte. Pertanto l'Affidatario si impegna a garantire la qualità di esecuzione del servizio di pulizia e igiene ambientale in modo accurato e diligente, assicurando il raggiungimento dei seguenti fini:
 - a) mantenere un livello igienico-sanitario ottimale degli ambienti e delle strutture oggetto del servizio al fine di assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di lavoro al personale ed utenti degli Uffici Comunali;
 - b) mantenere integro l'aspetto estetico dei locali e delle aree interessate dal servizio;
 - c) salvaguardare l'integrità delle superfici sottoposte alla pulizia.
5. Le operazioni di pulizia dovranno essere condotte da personale specializzato, dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere le diverse necessità d'intervento, al fine di assicurare e garantire le migliori condizioni d'igiene dei locali. Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti. L'Affidatario è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti utilizzati. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza elettrica.
6. Durante lo svolgimento del servizio devono essere osservate tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dovranno essere rispettate le norme antiinfortunistiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 37/2008. Per la gestione dei rifiuti devono altresì essere rispettate le indicazioni contenute nel D.Lgs. 152/2006.
7. È compresa nell'accordo quadro la fornitura delle attrezzature e dei materiali necessari allo svolgimento delle attività quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti. L'impresa aggiudicatrice è responsabile della custodia delle macchine e attrezzature tecniche, nonché dei prodotti per la deterzione.
8. È fatto divieto agli addetti al servizio di manomettere in qualunque modo il materiale presente nei diversi ambienti, salvo specifiche indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.
9. Tutte le attività devono essere svolte accuratamente e a regola d'arte utilizzando mezzi e materiali idonei per non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto del servizio.
10. Tutte le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate compatibilmente alle attività di ufficio e di apertura al pubblico dei luoghi e delle aree.
11. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, per esigenze legate al regolare funzionamento delle attività di visita e di ufficio, di modificare in qualsiasi momento le fasce orarie comunicate, previo preavviso.
12. Il servizio di pulizia è articolato per aree omogenee, differenziate in relazione alla destinazione d'uso.

art. 3	LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
---------------	---

1. Gli immobili, principalmente, interessati dal servizio in oggetto sono indicati nella tabella riepilogativa parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto (**Allegato A**) e di quella riepilogativa relativa al teatro "Niccolò Piccinni" (**Allegato B**).
Si precisa che le planimetrie di cui agli Allegati A e B hanno valore qualitativo e non quantitativo, per cui le superfici su cui si procederà alla contabilizzazione del servizio sono quelle riportate nelle tabelle "Superfici" dei suddetti Allegati.
2. La superficie complessiva (aree a uso ufficio + aree tecniche + aree esterne) interessata dal servizio di pulizia ammonta a circa **73.149,50 mq**.

3. L'Affidatario dovrà impegnarsi a garantire i servizi oggetto dell'accordo quadro anche nelle future ed eventuali sedi degli Uffici Comunali, in ampliamento e/o sostituzione delle attuali, che potranno essere istituite nel corso di validità dell'accordo quadro, secondo quanto indicato al successivo art. 6 del presente Capitolato.
4. Con l'aggiudicazione e la stipula del contratto, l'Affidatario assume anche l'obbligazione a effettuare tutte le operazioni previste rientranti nel Servizio di pulizia e igiene ambientale in tutti gli immobili e/o aree che rientrano nella competenza Comunale ovvero nella proprietà Comunale, come ad esempio il teatro comunale "Niccolò Piccinni", su richiesta del Direttore del Servizio.
Quanto innanzi, in virtù dei singoli contratti attuativi a sottoscrivere.

art. 4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro ha la durata di **trentasei mesi** dalla data di effettivo inizio del servizio, come risultante da apposito verbale di avvio dell'esecuzione.
2. L'accordo quadro scadrà al termine previsto, con esonero per le parti dall'obbligo di formalizzare disdetta o preavviso. L'accordo quadro non è tacitamente rinnovabile.
3. Nel caso in cui, al termine del contratto di A.Q., il Committente non fosse riuscito a completare la procedura per un nuovo affidamento, l'Affidatario è tenuto a garantire, in regime di proroga e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, la continuità del servizio agli stessi patti e condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

art. 5 IMPORTO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Ai sensi dell'art.35 c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e smi l'ammontare massimo delle prestazioni che potranno essere svolte dall'Affidatario nell'ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato, per i trentasei mesi di durata, pari a € 4.305.120,48 di cui:
 - € 3.639.510,72 per attività di pulizia delle superfici soggetto a ribasso d'asta;
 - € 504.822,24 per costo del personale per le attività di presidio, non soggetti a ribasso d'asta;
 - € 133.777,80 per spese generali e utili d'impresa sulle prestazioni di presidio assoggettabili a ribasso d'asta;
 - € 27.009,72 per oneri della sicurezza da rischi di interferenza (DUVRI), non soggetti a ribasso d'asta.

Detto importo corrisponde a un costo presuntivo mensile a base d'asta, cioè soggetto a ribasso pari a € 104.813,57 a cui aggiungere € 14.773,11 non soggetti a ribasso per un totale di € 119.586,68 oltre IVA.

L'Amministrazione potrà commissionare all'Affidatario nel periodo di durata dell'A.Q. le prestazioni del servizio fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato.

Si precisa che tutti i suddetti importi saranno computati in relazione all'effettivo servizio svolto.

L'Affidatario non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo stimato durante i dodici mesi di validità dell'A.Q. oppure qualora si raggiunga l'ammontare stimato prima del termine, trattandosi di mero plafond di spesa massimo non vincolante per l'Ente.
2. La determinazione del prezzo è determinata nell'apposita **RELAZIONE TECNICA**, che è parte integrante di questo C.S.A.
3. Il plafond massimo come sopra specificato è pari a € 3.773.288,52, oltre il costo del personale per prestazioni di presidio e oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso pari a € 531.831,96 per un totale di € 4.305.120,48 escluso IVA.
4. **L'accordo quadro è finanziato con fondi del bilancio Comunale.**
5. Trovano applicazione, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, l'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del D.L. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 25/2022.
- 6.
7. Nell'importo indicato al precedente comma 1 come costo presuntivo mensile complessivo sono comprese tutte le prestazioni previste dal Capitolato, dal bando di gara e di qualsiasi altro onere diretto ed indiretto necessario per il regolare espletamento del servizio appaltato.
8. L'importo del costo della manodopera stimato su base MENSILE è pari a € 99.693,52 e per il periodo contrattuale è, invece, pari a € 3.588.966,72.
9. In applicazione dell'art. 23, comma 16, e dell'art. 95, commi 2 e 10, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che nel presente Capitolato il costo del personale è stato valutato, con riferimento ai lavoratori impiegati nel precedente affidamento, sulla base delle tabelle allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Div. IV del 13 febbraio 2014.

art. 5.1 CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DE RELATIVO CONTRATTO

L'Amministrazione procederà alla conclusione dell'accordo quadro ed alla stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

art. 5.2 CONTRATTI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

I contratti attuativi dell'accordo quadro saranno redatti in conformità allo schema allegato al presente capitolato. Il corrispettivo di ogni singolo contratto attuativo, così come riportato nel relativo schema, avrà un importo commisurato alle somme finanziate.

Faranno parte integrante del suddetto contratto di accordo quadro i seguenti elaborati:

- Offerta economica;
- Contratto attuativo
- Cauzione definitiva
- Polizza assicurativa di Responsabilità Civile
- Disciplinare tecnico
- DUVRI
- Capitolato Speciale di Appalto

L'elenco degli immobili sarà reso in ciascun contratto attuativo.

I Contratti Attuativi, predisposti e sottoscritti digitalmente dal Committente, verranno inviati a mezzo pec all'Affidatario che - entro 10 giorni dal ricevimento - dovrà provvedere:

- al pagamento dell'imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall'art. 3 del D.R.P. 642/1972;
- alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto;
- all'invio dello stesso a mezzo pec all'indirizzo: progettazione.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

I Contratti Attuativi si perfezioneranno al momento del ricevimento da parte del Committente del file pdf sottoscritto dall'Affidatario per accettazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi ai contratti attuativi dell'accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

art. 6 ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

1. La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di estendere o ridurre, anche solo temporaneamente, il servizio oggetto dell'accordo quadro, escludendo o aggiungendo uno o più immobili tra quelli elencati nell'**Allegato A** o porzioni di essi, che nel periodo contrattuale si rendessero disponibili o indisponibili. In tal caso l'Affidatario dovrà provvedere, su specifica richiesta della Stazione Appaltante stessa e sempre che le variazioni non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria, ad assicurare il servizio condizioni previste dall'accordo quadro..

art. 7 PROCEDURA DI GARA

1. L'accordo quadro sarà concluso a seguito di **procedura aperta** ex artt. 60, comma 1, e 95, commi 3, lett. a), e 6 del Codice, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, sulla base degli elementi di valutazione e relativi punteggi stabiliti nel Disciplinare di Gara, che fa parte integrante di questo C.S.A e deve intendersi, secondo quanto definito all'art. 3, co. 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016, **da contabilizzare a misura** sulla base dell'effettivo servizio commissionato e svolto.
2. L'anomalia delle offerte sarà valutata in conformità all'art. 97, comma 3, del Codice.
3. Le condizioni di partecipazione e di esclusione alla gara, degli operatori economici sono dettagliatamente riportati nel Disciplinare di Gara.
4. In via principale per i requisiti d'ordine generale, sono ammessi a partecipare alla gara le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016;
5. Per i requisiti di idoneità professionale, sono ammessi a partecipare alla gara le imprese in possesso di cui agli artt. 83 del D.Lgs. 50/2016, nonché della specifica qualificazione professionale di cui all'art. 3 del DPR 274/1997 e per la fascia di classificazione contrassegnata da tale ultima norma, come meglio richiesto nel Disciplinare di gara a cui si rinvia.
6. Ai fini dell'avvalimento si richiama l'art. 89 del Codice.

7. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le **cause di esclusione** di cui all'art. 80 e dell'art. 136 del Codice;
- b) le **cause di divieto, decadenza o di sospensione** di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) le condizioni per i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- e) ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

art. 7.1 ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.
2. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.
3. È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'accordo quadro.
4. L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di accordo quadro verrà stipulato dopo il termine di trentacinque giorni (35 gg) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
7. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'Affidatario o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

art. 7.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI A CAUSA DELL'EMERGENZE

Tra queste rientrano le misure in sostegno alle attività di pulizia e le attività di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Nello specifico, l'integrazione del servizio di pulizia ai fini di contrastare le emergenze, deve considerarsi complementare ed in caso di comprovata necessità, laddove dovessero pervenire richieste di igienizzazione approfondita, disinfestazione di ogni genere e/o sanificazione da parte degli Uffici Comunali. In tal guisa, ci si atterrà alle misure organizzative/contenitive emanate dal legislatore nazionale e regionale ove operanti, eventualmente elaborate ed aggiornate dal Medico Competente e dall'RSPP aziendale, tenuto conto delle direttive INAIL, rielaborate dall'RSPP del Comune di Bari nel documento allegato alla presente procedura nonché per i relativi aggiornamenti per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro. Per l'effetto, il Comune di Bari ha elaborato il presente capitolato per il servizio di pulizia negli ambienti Comunali, adeguando gli adempimenti richiesti alle prescrizioni analoghe a quelle individuate per la gestione del COVID-19.

L'Affidatario dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e servizi con idonei prodotti di pulizia sanificanti; nel caso di espressa richiesta da parte dell'Amministrazione all'interno dei siti comunali, dovrà procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni normative emanate dal Ministero della Salute.

In linea generale, le attività di pulizia dovranno essere effettuate con cadenza almeno giornaliera. La pianificazione delle attività di pulizia deve prevedere la pulizia:

- dei cd. punti di contatto (cfr. Allegato C del CSA);
- degli ambienti di lavoro;
- delle aree comuni;
- dei servizi igienici e degli spogliatoi ove presenti;
- delle attrezzature e postazioni di lavoro ad uso promiscuo;
- degli ascensori, dei distributori di bevande e snack,
- delle superfici toccate più di frequente.

Attività di pulizia

Con il termine pulizia s'indica l'insieme delle operazioni volte a eliminare lo sporco visibile come la polvere, le macchie, i corpi estranei, i rifiuti e i cattivi odori.

La pulizia è un intervento che si ottiene con operazioni di lavaggio approfondito e con l'ausilio di detergenti.

L'Affidatario dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e servizi con idonei prodotti di pulizia sanificanti; nel caso di espressa richiesta da parte dell'Amministrazione all'interno dei siti comunali, dovrà procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni normative emanate dal Ministero della Salute.

Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto di quanto indicato dal Ministero della Salute.

In linea generale, le attività di pulizia dovranno essere effettuate con cadenza almeno giornaliera. La pianificazione delle attività di pulizia deve prevedere la pulizia dei luoghi e delle zone indicate dall'Amministrazione, come ad esempio:

- dei cd. punti di contatto;
- degli ambienti di lavoro;
- delle aree comuni;
- le aree di ristoro e mensa;
- dei servizi igienici e degli spogliatoi ove presenti;
- delle attrezzature e postazioni di lavoro ad uso promiscuo;
- degli ascensori, dei distributori di bevande e snack;
- delle superfici toccate più di frequente;
- degli strumenti individuali di lavoro;

Per le superfici toccate più di frequente è necessario utilizzare panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie. Es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti.

Sono inoltre da prendere in considerazione le parti esposte dell'impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente raggiungibili). La pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 70% con successiva asciugatura, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri con altri più efficienti, etc.

Attività di sanificazione

La "sanificazione", successiva alla attività di pulizia, si propone di decontaminare e abbattere il carico di microorganismi, anche patogeni batterico-virale, effettuata in luoghi circoscritti e con l'ausilio di apposite soluzioni disinfettanti, cui associare una buona ventilazione degli ambienti.

La cosiddetta *sanificazione ambientale* può prevedere specifiche operazioni mirate a rimuovere ulteriori agenti contaminanti quali parassiti e animali infestanti (es. disinfestazione, derattizzazione, ecc.) e interventi atti a ristabilire il microclima adeguato indoor e outdoor (temperatura, ventilazione, grado di umidità relativa, presenza di polveri, etc.)

Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto di quanto indicato dalla normativa vigente.

L'attività di decontaminazione sarà effettuata con modalità stabilite dalla normativa vigente.

Attività di sanificazione per presenza di lavoratore con sintomi: da effettuarsi in maniera puntuale ed a necessità in caso di presenza in ambiente di lavoro di persona con sintomi o confermata positività al virus. Occorre tenere conto di quanto indicato dalle norme in vigore del Min. Salute.

Nel caso di stazionamento nei luoghi di lavoro di una persona con sintomi si effettuerà un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato per il suo isolamento, secondo i contenuti di cui all'Allegato C del CSA PARAGRAFO "3 PROCEDURA MECCANICA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PREVENTIVA MEDIANTE ATOMIZZAZIONE ELETTROSTATICA IN CASO DI SOSPETTA/CONCLAMATA INFEZIONE DA PATOGENI DI TIPO VIRALE".

L'intervento degli operatori per la sanificazione dovrà essere preceduto da un'aerazione completa dei locali. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente e sulle superfici per diverso tempo, i luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere utilizzati nuovamente. Dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70% per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici ovvero al termine delle medesime operazioni di sanificazione, si assicurerà la ventilazione degli ambienti per l'abbattimento del rischio di inalazione di fumi tossici.

Trattamento dei rifiuti delle attività di pulizia e sanificazione

I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia e sanificazione/decontaminazione dell'ambiente, (come gli stracci e i DPI monouso impiegati) devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, come indicato nella Circolare del Min. Salute n. 5443: "Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291)", corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.

art. 8 GARANZIA DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE

1. Ai sensi del verbale di accordo del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale in data 24 ottobre 1997, (art. 4 CCNL – Imprese Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi) e successive integrazioni e modificazioni e dell'art. 50 del Codice al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste in materia di riassorbimento del personale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81 del 15/6/2015;
2. In linea con le Direttive di cui alla Delibera di Giunta Municipale n. 165 del 12/3/2015, ai sensi dell'art. 50 del Codice, i concorrenti si impegnano, nell'ambito del proprio programma assunzionale a utilizzare **prioritariamente** gli stessi operatori della precedente ditta affidataria impiegati da almeno 1 anno nel servizio di che trattasi, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali, per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione del servizio.
Pertanto, l'operatore economico è tenuto a integrare adeguatamente il numero del personale o il numero delle ore contrattuali, al fine di garantire una resa ottimale del servizio valutata nella misura di 180 mq/ora per assicurare il corretto svolgimento secondo le prescrizioni del presente Capitolato e degli altri atti contrattuali.
3. Pertanto il soggetto aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione ed è tenuto ad assorbire, in base alla normativa vigente, il personale che già opera presso l'Amministrazione in qualità di dipendente della ditta uscente.
4. La ditta uscente al riguardo ha rilasciato all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato corredato di relativo livello e qualifica, mentre l'impresa subentrante dovrà assumere mediante passaggio diretto e immediato il personale dell'impresa cessante, nel limite del numero dei dipendenti in forza da dodici mesi prima della scadenza dell'accordo quadro
5. Ai fini dell'adempimento del sopra citato impegno si riporta di seguito il numero del personale attualmente impiegato nel servizio, suddiviso per livello di inquadramento, data di nascita anagrafica, data di assunzione e con indicazione del relativo monte ore settimanale.

Capo II NORME GENERALI DI CONDUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

art. 9 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio comprende la perfetta esecuzione della pulizia e igiene di tutti i locali e ambienti degli immobili sede degli Uffici Comunali del Comune di Bari.
2. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti accuratamente e a perfetta regola d'arte, con l'impiego di manodopera, fornitura di mezzi e materiali di consumo idonei per il corretto svolgimento del servizio, secondo le specifiche attività elencate con le prestazioni e frequenze indicate all'art. 3 della **RELAZIONE TECNICA**, che forma parte integrante del presente capitolato.
3. La qualità del servizio dovrà corrispondere in maniera puntuale e inderogabile alla predette attività ordinarie elencate nelle suddette schede e in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto degli interventi.
4. A tal fine l'Affidatario compilerà e consegnerà alla Stazione Appaltante per la necessaria approvazione da parte del Direttore dell'Esecuzione, sia in formato cartaceo che digitale, **cinque giorni prima** dell'avvio dell'esecuzione del contratto (e comunque **cinque giorni prima** di ogni circostanza in cui debba variarsi l'organizzazione delle prestazioni) le "**Schede di Lavorazione**" da redigersi in conformità ai modelli riportati in allegato nella **RELAZIONE TECNICA** per ogni ambiente compreso negli immobili di cui all'**Allegato A** (ed, eventualmente, degli ulteriori ambienti aggiunti in variazione ai sensi dell'art. 6), in cui deve stabilire le dotazioni di personale occorrente per lo svolgimento delle operazioni di pulizia in conformità alle frequenze prescritte nell'art. 3 della **RELAZIONE TECNICA**;
5. L'Affidatario, al momento della presa in carico del servizio, deve identificare e trasmettere alla Stazione Appaltante il numero totale dei vani componenti gli immobili di cui all'**Allegato A** (ed, eventualmente, degli ulteriori ambienti aggiunti in variazione ai sensi dell'art. 6), specificando il numero delle unità presenti in ciascuna Area di Controllo. Tali unità, saranno oggetto di approvazione da parte della Stazione Appaltante;
6. Si precisa che Il servizio di pulizia comprende le seguenti attività ordinarie:
 - a) **pulizia routinaria** degli ambienti, da effettuarsi in conformità alle frequenze prescritte nell'art. 3 della **RELAZIONE TECNICA**, i cui interventi consistono in tutte quelle operazioni che devono essere svolte per consentire un corretto e decoroso mantenimento degli uffici e/o altri locali, secondo quanto prescritto dal comma 2 del presente articolo;
 - b) **pulizia periodica** degli ambienti da effettuarsi in conformità alle frequenze prescritte nell'art. 3 della **RELAZIONE TECNICA**, i cui interventi consistono in tutte quelle operazioni che, ripetute a intervalli regolari nell'arco di tempo di durata contrattuale, permettono un buon mantenimento dello stato di pulizia degli uffici e/o altri locali, secondo quanto prescritto dal comma 2 del presente articolo.
7. Si riportano, a titolo esemplificativo e comunque non esaustivo, le ulteriori specificazioni, per ogni tipologia d'intervento, delle modalità di esecuzione delle attività comprese nel servizio:
 - a) la pulizia consiste nella rimozione meccanica dello sporco (polveri, residui grossolani e materiale organico) da superfici e oggetti: viene eseguita con l'impiego di acqua con o senza detergente; la pulizia comprende pure le operazioni attinenti il trasporto e la raccolta dei rifiuti;
 - b) la battitura e aspirazione deve eliminare polveri e sporco da tappeti, zerbini e tessuti con un'attrezzatura elettromeccanica avente una spazzola rotante per la rimozione delle polveri in profondità e un aspirapolvere per la loro aspirazione contemporanea;
 - c) la disinfezione deve applicare metodiche che riducano il numero di microrganismi patogeni in fase vegetativa a livelli di sicurezza;
 - d) il lavaggio pavimenti deve eliminare lo sporco ancorato al pavimento utilizzando un prodotto chimico ed un'azione abrasiva;
 - e) il lavaggio vetri deve eliminare lo sporco dalle superfici in vetro e dei relativi infissi/telai;
 - f) la detersione pavimenti trattati a cera è un'operazione che elimina la cera esistente nei pavimenti con azione elettromeccanica e prodotto decerante, con eliminazione totale dei residui di decerante, lavaggio e stesura di almeno due strati del nuovo film polimerico;
 - g) la sanificazione è una metodica che si avvale dell'uso di detersivi per ridurre il numero di contaminanti batterici, consentendo di mantenere i livelli di sicurezza nei limiti fissati dalle norme di igiene, su oggetti, superfici, ambienti;
 - h) la spazzatura a umido è un'operazione che elimina polveri e sporco non ancorato al pavimento a mezzo di una scopa a frange ricoperta da una garza inumidita con apposito prodotto elettrostatico o di scopa speciale avente un basamento sul quale viene applicata una garza monouso pre-impregnata;

- i) la spazzatura a secco è c.s. utilizzando una scopa tradizionale a setole o a frange;
 - j) la spolveratura a umido è un'operazione di pulizia delle superfici utilizzando un panno ben strizzato e imbevuto di un prodotto detergente;
 - k) lo svuotamento dei cestini consiste, oltre che nello scaricamento dei cestini per la carta, anche nella raccolta differenziata della carta stessa, previa separazione dall'altro materiale di rifiuto e deposito negli appositi contenitori;
 - l) la voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva di superfici quali scale, pianerottolo ascensore e, in generale, tutte le superfici calpestabili;
 - m) la pulizia dei posacenere deve essere effettuata sia nel caso di posacenere da tavolo sia nel caso di quelli a piedistallo;
 - n) la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica ad acqua o a filtri speciali che evitino la fuoriuscita di residui di polvere;
 - o) la lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata con specifico prodotto germicida e deodorante;
 - p) la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere delle scale, personal computer e relative tastiere e stampanti, con particolare attenzione ai davanzali delle finestre;
 - q) la spazzatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite;
 - r) la pulizia a fondo dei pavimenti trattati a cera consiste nella loro pulizia e lucidatura a secco e deve essere effettuata mediante mono-spazzola munita di apposito disco (che attraverso una leggera abrasione rimuova il vecchio film di cera) ed usando un dispositivo vaporizzatore che ripristini il film di cera;
 - s) la pulizia a fondo di tutti i pavimenti con moquette deve essere effettuata con aspirapolvere, battitappeto di adeguata potenza, previa eliminazione di ogni tipo di macchia, con schiume detergenti o altri smacchiatori idonei e tali da non danneggiare le circostanti pareti;
 - t) la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;
 - u) la lavatura e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno deve essere effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura;
 - v) la pulizia dei locali con impianti e apparecchiature a tecnologia sofisticata (ad esempio i centri di elaborazione dati) deve essere eseguita con mezzi ed strumentazioni idonee;
 - w) la pulizia a fondo la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire;
 - x) al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve essere eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone e acqua calda;
 - y) la lavatura a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico- sanitari deve essere effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti;
 - z) la sanificazione dei punti di raccolta rifiuti deve essere eseguita lavando con getto d'acqua calda o di vapore irrorando poi con opportuno sanificante.
8. Oltre a quanto sopra specificato, si prescrive quanto segue:
- a) In tutti gli ambienti, per le operazioni di pulizia si devono utilizzare specifici carrelli multiuso dotati di piano portaoggetti, secchielli e box per prodotti pronti all'uso e reggi sacco per la raccolta dei rifiuti, panni e secchi di colore distinti a seconda del tipo di pulizia. Al termine del servizio, l'attrezzatura utilizzata deve essere accuratamente pulita e risciacquata in modo da riportarla nei locali assegnati perfettamente pulita.
 - b) L'Affidatario è tenuto ad adottare durante l'espletamento del servizio, tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei beni degli Uffici Comunali, provvedendo in caso di danno procurato dal proprio personale ad avvisare il Responsabile del Servizio della Stazione Appaltante ed effettuare la pronta riparazione dei beni danneggiati o, in caso di impossibilità, il loro risarcimento.
 - c) L'Affidatario è tenuto a fornire, essendo la spesa di tale fornitura compresa nell'importo contrattualizzato, idonei contenitori ad ogni piano per la raccolta differenziata di toner per stampanti, per la carta, per la plastica, per il vetro, per l'umido, per l'indifferenziato, nonchè dovrà provvedere alla fornitura di idonei sacchi di raccolta per tali contenitori.
 - d) Nel rispetto delle vigenti norme di legge che regolano la materia, l'Affidatario deve provvedere giornalmente alla raccolta e allo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti che vengono prodotti e raccolti nei cestini gettacarte interni ed esterni e negli appositi contenitori presenti nelle varie sedi (carta e cartone, Multi materiale: vetro, plastica e lattine e Rifiuti indifferenziati), secondo quanto previsto dal successivo art. 14 del presente Capitolato. Spetta sempre all'Affidatario l'onere di fornire e sostituire all'occorrenza i sacchetti per i predetti cestini e fornire propri contenitori.

- e) È obbligo degli addetti verificare che, a conclusione dei servizi di pulizia, le porte, le finestre ed ogni accesso siano regolarmente chiusi.
- f) È, altresì, obbligo degli addetti disattivare al termine dei servizi di pulizia, gli impianti di illuminazione, siano essi costituiti da lampade, lampadari o simili.
- g) L'Affidatario dovrà garantire il tempestivo intervento per la pulizia dei locali in caso di emergenza per eventi eccezionali (es. allagamento, ecc.).

art. 10 ADDETTO FISSO DI PRESIDIO

1. L'Affidatario dovrà prevedere la presenza di un addetto fisso in ognuna delle sedi indicati nella RELAZIONE TECNICA art.2, a esclusiva disposizione della Stazione Appaltante per quelle attività di pulizia non programmabili e di emergenza.
2. La persona designata dall'Affidatario dovrà avere buona capacità professionale, buona attitudine ai rapporti interpersonali con i colleghi e con gli utenti, buona capacità di comprendere ed eseguire le disposizioni di lavoro impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto della Stazione Appaltante.
3. L'addetto dovrà essere altresì reperibile in qualsiasi momento e contattabile telefonicamente.
4. L'Affidatario deve assicurare la sostituzione immediata dell'addetto nei periodi di assenza programmata (ferie, permessi etc.) e nei casi di malattia o assenze non previste.
5. È facoltà della Stazione Appaltante chiedere all'Affidatario di allontanare dal servizio il personale che, durante lo svolgimento del servizio, abbia motivi di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso, l'Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione della persona non gradita entro e non **oltre cinque giorni** dal ricevimento di formale richiesta.

art. 11 ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E RAPPORTI CONTRATTUALI

1. Il servizio di pulizia in oggetto dovrà svolgersi dal lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 20:00, ovvero in altre fasce orarie concordate con il Direttore dell'esecuzione tali da non arrecare incomodo o molestia agli addetti al pubblico, nonché alla presenza di personale e che risultino compatibili con il regolare svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti degli Uffici Comunali.
2. Dovrà, comunque, essere assicurata in ognuna delle sedi di cui al precedente art. 10 la presenza fissa di personale di presidio.
3. La rilevazione dell'orario di servizio dovrà essere effettuata nelle modalità di cui al successivo art. 15 co.9.
4. L'Affidatario dovrà individuare all'interno della propria organizzazione un unico centro di riferimento al quale i Dirigenti degli Uffici possano rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi e/o di anomalie e per ogni altra comunicazione relativa ai rapporti contrattuali.
5. A tal riguardo, l'Affidatario si impegna a designare, a proprio carico ed onere, un responsabile del Servizio del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Affidatario), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Affidatario, a vigilare affinché ogni fase dell'accordo quadro risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente dei Dirigenti Responsabili del servizio per conto dell'Amministrazione.

art. 12 PULIZIE STRAORDINARIE (O A CHIAMATA) E COMPENSI

1. La Stazione Appaltante potrà ordinare l'esecuzione di prestazioni di pulizia straordinaria per specifiche esigenze.
2. Si identificano come prestazioni di pulizia straordinaria quelle da effettuarsi nelle seguenti circostanze:
 - a) lavori straordinari, di ristrutturazione, manutenzione o conservazione di tutti i locali, gli immobili e le aree di competenza Comunale, ritenuti urgenti e imprevedibili dal Direttore dell'esecuzione del contratto della Stazione Appaltante ;
 - b) lavori di manutenzione ordinaria di particolare impatto con il servizio di pulizia e sanificazione quali: imbiancatura locali, interventi su superfici murarie per posa cavi o tubi, qualora non rientranti nelle competenze dell'impresa esecutrici;
 - c) dipendenza da fattori climatici di particolare consistenza;
 - d) nuova assunzione di locali o ampliamento degli stessi o dismissione e trasferimento di locali;
 - e) diverse e, non preventivamente, prevedibili esigenze della Stazione Appaltante;

3. Tali prestazioni dovranno essere richieste esclusivamente dal Direttore dell'esecuzione della Stazione Appaltante al Responsabile del Servizio nominato dall'Affidatario, sulla base di idoneo preventivo concordato, contenente il tipo di servizio effettuato, l'ampiezza di superficie pulita, la quantificazione oraria dei servizi, le modalità ed i tempi di esecuzione.
4. Solo a seguito di regolare accettazione del preventivo da parte del responsabile dell'esecuzione del servizio di questa Amministrazione, la ditta appaltatrice sarà tenuta ad eseguire i servizi di pulizia straordinaria che si rendessero necessari.
5. Il compenso per dette prestazioni, non compreso nel corrispettivo a costo del presente accordo quadro, deve essere quantificato sulla base delle ore lavorate e della tariffa oraria ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione. Non saranno tuttavia compensate le prestazioni di manodopera riconducibili al monte ore eventualmente offerto dall'Affidatario in sede di gara.
N.B. A tale compenso sarà aggiunto un importo percentuale pari al 26,50% calcolato sul costo della manodopera, per tenere conto delle spese generali e dell'utile dell'impresa (10%+15%). Sull'importo maturato sarà comunque applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'Affidatario, limitatamente ai soli maggiori importi dovuti dagli incrementi per spese generali del 15% e per utile d'impresa del 10%.
 La tariffa oraria ufficiale, ai fini del pagamento delle pulizie straordinarie, sarà pari al costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi determinato nelle allegate tabelle del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Div. IV, distintamente per gli operai e a livello Provinciale (Bari), in vigore al momento di definizione del preventivo.
6. Pertanto nessun compenso aggiuntivo verrà riconosciuto per materiali ed attrezzature impiegate, salvo nel caso in cui il Committente richieda l'esecuzione delle prestazioni con utilizzo di particolari attrezzature (ponteggi, autogrù, elevatori fissi o mobili), nonché l'utilizzo di materiali specifici; in tal caso il relativo compenso potrà essere integrato dai relativi costi con presentazione di idoneo preventivo, redatto con prezzi ufficiali (Regione Puglia, DEI ed ARIAP), preventivamente accettato dal Committente stesso. Il compenso delle prestazioni straordinarie, si intende onnicomprensivo di ogni onere posto a carico dell'Affidatario dal presente capitolato.

art. 13	MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE
----------------	---------------------------------------

1. I materiali per le pulizie impiegati dall'Affidatario nell'espletamento del servizio, devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia e alla normativa comunitaria in ambito UE (relativamente ad etichettatura, biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità e modalità d'uso, ecc.) ed ai requisiti previsti in osservanza delle linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sui criteri minimi ambientali.
I criteri di valutazione definiti dalla Stazione Appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: a tal fine, i criteri di valutazione prevedono, qualora siano proposte le condizioni previste, nell'ambito dei predetti CAM o, vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM, una valutazione premiante.
2. L'Affidatario deve sottoporre al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio e a ogni variazione durante l'esecuzione dello stesso le Schede Tecniche e le Schede Dati di Sicurezza di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, ecc.) che intende impiegare, comprendenti:
 - a) Il nome del produttore;
 - b) Le caratteristiche del prodotto;
 - c) Il contenuto in percentuale dei principi attivi;
 - d) Il dosaggio di utilizzo;
 - e) Il pH della soluzione in uso;
 - f) I simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento, i numeri di telefono dei Centri Antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.
3. Per i prodotti sanificanti, inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di Ente abilitato, che attesti la validità del prodotto, per la riduzione della carica batterica.
4. Le concentrazioni d'uso devono quindi garantire l'efficacia antibatterica indicata da detta documentazione.
5. È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:
 - a) acido cloridrico,
 - b) ammoniac.
6. I detergenti e i disinfettanti devono essere utilizzati a esatta concentrazione e devono essere preparati "di fresco".
7. Dopo l'uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato e asciugato.
8. Il Committente si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni. In caso di riscontro

- di irregolarità documentata, l'Affidatario è obbligato a sostituire il prodotto e/o a modificarne il dosaggio e le spese di laboratorio sostenute per le analisi saranno poste a carico dell'Affidatario stesso.
9. La Stazione Appaltante potrà proibire l'utilizzo di materiali, detersivi, disinfettanti e quant'altro possa, a suo giudizio, essere ritenuto non idoneo. In tal caso, qualora nel corso dell'accordo quadro la Committente dovesse richiedere per qualsiasi motivo la sostituzione di uno o più prodotti, l'Affidatario s'impegna, senza richiedere per questo alcun onere aggiuntivo, alla sostituzione tempestiva del prodotto e a presentare allo stesso tempo le eventuali nuove schede tecniche e di sicurezza.
 10. È vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di gres si potranno usare dei detersivi lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggerebbero irreparabilmente.
 11. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).
 12. In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti di rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi aggressioni chimiche o fisiche.
 13. Sarà consentito il deposito di prodotti per le sole quantità ragionevolmente necessarie a garantire la continuità delle prestazioni. E' comunque sempre vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili, quali alcool, e similari. A tal proposito tutti i materiali/prodotti utilizzati per il servizio di pulizia stoccati presso i locali della Committente, contenuti in sacchetti, bottiglie e/o taniche dovranno SINGOLARMENTE riportare le indicazioni necessarie al riconoscimento del prodotto stesso, **essendo espressamente vietato l'utilizzo di contenitori di recupero** quali bottiglie in plastica per acqua minerale o simili.
 14. L'Affidatario dovrà utilizzare nell'espletamento del servizio macchine ed attrezzature idonee ed adeguate. Prima dell'inizio del servizio dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e macchinari il cui investimento iniziale sia stato superiore a € 200,00.
 15. Resta inteso che, qualora sia richiesta all'Affidatario la fornitura di trabattelli, impalcature e/o ponteggi interni, ponteggi, autoscale, elevatori sia fissi che mobili o quant'altro non espressamente citato per l'effettuazione di determinate attività, quale a titolo esemplificativo la "detersione di superfici vetrose esterne delle finestre e delle vetrate continue, accessibili con ponteggi e/o autoscale", i costi per il nolo di tali attrezzature sono a carico dell'Affidatario ed il relativo importo da corrispondere allo stesso è contenuto ed individuato nel DUVRI allegato al presente Capitolato.
 16. L'impiego di tutti gli attrezzi e di tutte le macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prescrizioni antinfortunistiche e di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e dei terzi, nonché di valutazione del rischio da rumore.
 17. Al fine di impedire la liberazione di polvere negli ambienti, l'Affidatario dovrà ridurre al minimo indispensabile l'utilizzo di scope e tecniche di pulizia a secco e privilegiare l'uso di aspirapolvere filtranti, di pulizie ad umido e panni idonei a trattenere elettro-staticamente la polvere. Gli aspirapolvere, i battitappeto, le spazzole elettriche e simili attrezzature dovranno essere sempre muniti di dispositivo di aspirazione e filtraggio. La spazzatura a secco dovrà essere di norma limitata alla raccolta di materiali grossolani.
 18. Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 (S.O. - G.U. 6 settembre 1996, n. 209) e dal D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010.
 19. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 e s.m.i. (S.O. - G.U. 27 agosto 1991, n. 200).
 20. L'Affidatario sarà responsabile della custodia sia delle macchine che dei prodotti e delle attrezzature tecniche. Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine, prodotti ed attrezzature.
 21. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'Affidatario per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'Affidatario.

art. 14**RACCOLTA RIFIUTI****1. Raccolta indifferenziata dei rifiuti**

L'Affidatario dovrà provvedere alla raccolta dell'immondizia indifferenziata in tutti gli ambienti e al loro trasporto, mediante idonei sacchetti forniti dallo stesso Affidatario, negli appositi cassonetti dell'A.M.I.U. S.p.A.

2. Raccolta differenziata dei rifiuti

L'Affidatario dovrà provvedere alla raccolta, mediante sacchi trasparenti forniti dallo stesso Affidatario, dei cartoni e delle carte contenute negli appositi contenitori (tipo eco-box) dislocati negli uffici o corridoi nonché della plastica, lattine e vetro per la quale sono disposti appositi contenitori in ogni struttura e trasportare tale raccolta negli appositi contenitori situati all'esterno delle varie strutture oggetto dell'accordo quadro, salvo diversa soluzione che potrà essere concordata dalla Stazione Appaltante con l'A.M.I.U. S.p.a.

3. Trattamento dei rifiuti delle attività di pulizia e sanificazione

I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia e sanificazione/decontaminazione dell'ambiente per il caso di presenza in ambiente di soggetto sospetto o confermato di COVID 19, (come gli stracci e i DPI monouso impiegati) devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, come indicato nella Circolare del Min. Salute n. 5443: "Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291)", corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.

art. 15	DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
----------------	--

1. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare. Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere svolte con cura e scrupolosità.
2. Il personale dell'Affidatario è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
3. L'Affidatario deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori e in particolare nei riguardi dell'utenza.
4. Il personale che verrà messo a disposizione dall'Affidatario per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere:
 - a) idoneo a svolgere tali prestazioni;
 - b) di provata capacità, onestà e moralità;
 - c) dotato di apposita divisa idonea alla mansione svolta, adeguata alla stagione e costantemente mantenuta in condizioni decorose, da indossare obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio;
 - d) dotato di tesserino aziendale di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) da esibire obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio;
 - e) sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte di medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
 - f) debitamente e adeguatamente formato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui va ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008;
5. E' facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto della Stazione Appaltante chiedere all'Affidatario di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che non risultino graditi. In tal caso, l'Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre **cinque giorni** dal ricevimento di formale richiesta.
6. L'Affidatario **cinque giorni prima** dell'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la seguente documentazione in merito al personale che impiegherà nelle varie strutture nel servizio:
 - a) l'elenco nominativo completo di tutto il personale dipendente impiegato nell'accordo quadro corredato per ogni singolo lavoratore dell'indicazione del luogo e della data di nascita, della qualifica e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, del livello CCNL di inquadramento, nonché il numero delle ore lavorative settimanali assegnate ed il turno, con indicazione dell'orario di inizio e di fine dello stesso;
 - b) struttura in cui presta servizio e mansioni assegnate;
 - c) copia dell'estratto del libro matricola riguardante il personale applicato all'accordo quadro (modello L.U.L. di cui al D.L. n. 112/2008 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133);
 - d) copia dei libretti di lavoro del suddetto personale (comunicazione di assunzione).
7. Ogni variazione del personale comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante **cinque giorni prima** che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio. La stessa documentazione, di cui al comma precedente, dovrà essere presentata ogniqualvolta si verifichino modifiche all'organico impiegato o per sostituzioni di personale o per impiego di nuovo personale.
8. L'impresa dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite ed è inoltre tenuta a indicare il numero di unità e il nominativo del personale addetto ad ogni intervento di "pulizia straordinaria".
9. Il personale assegnato ai servizi di pulizia e di presidio dovrà obbligatoriamente compilare e sottoscrivere apposito registro delle presenze, da custodire sul luogo di lavoro a cura del Responsabile del Servizio, sempre a disposizione degli addetti ai controlli di cui al successivo art. 24 co. 9; alternatively, laddove previsto dal proprio sistema di autocontrollo, l'Affidatario ha facoltà di predisporre e utilizzare appositi rilevatori automatici di presenza: in tal caso

l'accesso e la consultazione dei dati deve essere sempre e continuativamente garantita agli addetti ai controlli della Stazione Appaltante.

10. Nell'esecuzione del servizio il personale dell'Affidatario deve usare diligenza ed evitare deterioramenti dei pavimenti, delle pareti, degli arredi e delle attrezzature esistenti nei locali. In caso di danneggiamento causato ai beni degli Uffici Comunali o di terzi, ascrivibile a incuria o disattenzione del proprio personale, la Stazione Appaltante provvederà a intimare il ripristino dei danni cagionati e, in difetto, a stimare ed addebitare i relativi importi nei pagamenti successivi alla contestazione dell'evento.

art. 16 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. L'Affidatario, **cinque giorni prima** dell'avvio dell'esecuzione del contratto, dovrà individuare e comunicare il nominativo del Supervisore del servizio di pulizia (denominato **Responsabile del Servizio**) che avrà il compito di intervenire, decidere, far rispettare gli orari previsti nel contratto da parte degli addetti, intervenire e organizzare eventuali riasseti e modifiche nelle frequenze delle prestazioni, visionare e far rispettare gli interventi relativi a prestazioni periodiche e straordinarie, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio. Il **Responsabile del Servizio** dovrà garantire la propria reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.
2. Il **Responsabile del Servizio** deve essere reperibile telefonicamente ed essere in grado, su richiesta della Stazione Appaltante di intervenire personalmente sul luogo nel tempo massimo di due ore.
3. Il **Responsabile del Servizio** dovrà essere di gradimento della Stazione Appaltante ed avere la perfetta conoscenza: del personale operante, dei prodotti da utilizzare, del corretto modo di utilizzazione degli stessi e dei macchinari necessari e di tutte le problematiche inerenti alla gestione del servizio.
4. Sarà compito del **Responsabile del Servizio** effettuare a fine trimestre un controllo sul servizio effettuato ed inviare al **Direttore dell'esecuzione** una relazione riportante gli aspetti generali del servizio e gli eventuali problemi emersi e non risolti.
5. Nel caso di urgenti necessità, il **Direttore dell'esecuzione** del contratto si riserva la facoltà di utilizzare, in caso di impossibilità del **Responsabile del Servizio**, gli operatori presenti distaccandoli dal normale servizio.
6. La figura del **Responsabile del Servizio** non può a nessun titolo, rappresentare un onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

art. 17 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO- SOSPENSIONI

1. L'Affidatario si obbliga a svolgere il servizio di cui al presente capitolato senza interruzioni.
2. In nessun caso potrà, quindi, sospendere o interrompere il servizio che dovrà essere sempre assicurato, pena l'applicazione delle penali previste al successivo art. 30, fatto salvo il maggior danno nel caso in cui la Stazione Appaltante fosse costretta a provvedere direttamente al servizio.
3. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
4. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

art. 18 SCIOPERI

1. Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, la Stazione Appaltante provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.
2. L'Affidatario è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante, nonché a garantire un servizio di emergenza, in particolare dovrà essere garantita la normale pulizia dei servizi igienici.

art. 19 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

1. Il Committente mette a disposizione gratuitamente per l'espletamento del servizio:
 - a) acqua e elettricità necessarie;

- b) locali necessari per l'attività di ripostiglio, magazzino per i materiali e attrezzature in ciascuna struttura oggetto del presente accordo quadro.
- 2. Una copia delle chiavi dovrà comunque rimanere, per ogni evenienza, al Committente. L'Affidatario sarà pertanto responsabile nei confronti del Committente dell'operato dei propri addetti e provvederà ad istruirli in modo che sia sempre garantita la sicurezza dei locali a loro affidati. L'Affidatario si impegna a tenere un registro delle chiavi e quanto altro le verrà consegnato suddiviso per struttura, riportandovi i nomi e i dati anagrafici del proprio personale che le ha ricevute in consegna e annotandone le successive variazioni che saranno preventivamente sottoposte ed approvate dal Committente.
- 3. Il Committente, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati all'Affidatario per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza di un incaricato dell'Affidatario.
- 4. L'Affidatario è comunque responsabile dei locali assegnati.

art. 20	OBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
----------------	--

1. L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Più in generale, l'Affidatario si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi. L'Affidatario si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio dei servizi e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.
3. Sono a completo carico dell'Affidatario i seguenti oneri e obblighi:
 - a) l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni, dei procedimenti e di tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni degli Uffici Comunali e di terzi e specialmente di infortuni alle persone addette al servizio ed ai terzi, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi in materia di assunzione della mano d'opera e contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia e di tutte le altre disposizioni vigenti nella fase esecutiva dell'accordo quadro;
 - c) il ripristino a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti o quant'altro sia stato accidentalmente danneggiato durante l'esecuzione del servizio, così come sarà accertato ad insindacabile giudizio dalla Stazione Appaltante;
 - d) dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti (DPI);
 - e) curare che gli addetti impiegati nell'esecuzione del servizio, al termine delle operazioni di pulizia, provvedano alla chiusura di porte, finestre, allo spegnimento delle luci (lampade, lampadari o simili) e si assicurino, inoltre, che gli impianti dell'acqua e dei servizi igienici funzionino regolarmente, segnalando immediatamente al Responsabile del servizio gli eventuali inconvenienti o guasti rilevati;
 - f) curare che gli addetti impiegati nell'esecuzione del servizio, non riversino residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici ed evitino l'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, lungo i vani anti-scale ed in prossimità delle porte di emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico;
 - g) la fornitura, per tutta la durata dell'Accordo quadro, della reperibilità del Responsabile del Servizio durante le fasce orarie di espletamento del servizio, al fine di consentire alla Stazione Appaltante l'esecuzione di prestazioni di pulizia straordinaria derivanti da cause imprevedibili (allagamenti, incendi, ecc.);
 - h) assistere personalmente, o per il tramite del Responsabile del Servizio, alle visite ispettive da parte dei referenti della Stazione Appaltante e fornire, su richiesta, specifica reportistica;
 - i) fornire le divise per il personale impiegato;
 - j) fornire le tessere di riconoscimento e distintivi;
 - k) fornire i sacchi per la raccolta di rifiuti urbani;
 - l) la fornitura di idonei contenitori per la raccolta differenziata della carta, plastica, lattine e vetro, di cui al precedente art. 14;
 - m) la fornitura di materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate, di attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie, aventi tutte le caratteristiche dettagliate al precedente art. 13;
 - n) ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

4. Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi specificati al precedente comma 3 si intende conglobato nel prezzo offerto dall'Affidatario in sede di gara.
5. L'Affidatario deve altresì provvedere a sue cure e spese:
 - a) alla fornitura, al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili dall'interno;
 - b) alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008;
 - c) alla fornitura di idonei contenitori per la raccolta differenziata di toner per stampanti, per la carta, per la plastica, per il vetro, per l'umido, per l'indifferenziato, nonché dovrà provvedere alla fornitura di idonei sacchi di raccolta per tali contenitori.

art. 21	OBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
----------------	---

1. Tutto il personale impiegato dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed in particolare l'Affidatario dovrà predisporre i prescritti controlli sanitari. In tal senso la Stazione Appaltante ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio (mediante richiesta di attestazione del medico di cui al già più volte citato D.Lgs. n. 81/2008 e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 112/2008, come convertito in Legge 6/8/2008 n. 133).
2. L'Affidatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'accordo quadro, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento (CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia) e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'accordo quadro. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
4. **L'Affidatario ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali provvedendo tra l'altro alla designazione degli incaricati del trattamento, e comunicandolo entro 10 gg dalla data di consegna del servizio.**
5. L'Affidatario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperativa.
6. L'Affidatario deve certificare a richiesta della Stazione Appaltante, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'accordo quadro.
7. Qualora l'Affidatario non risulti in regola con gli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'Affidatario un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
8. Qualora l'Affidatario non adempia entro il predetto termine la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.
9. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

art. 22	PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LOCALI
----------------	---

1. La documentazione di gara comprende:
 - a) Capitolato Speciale d'Appalto con allegato Elenco Immobili e D.U.V.R.I.
 - b) Relazione tecnica e suoi allegati

- c) Disciplinare di gara
Essa è disponibile sul sito del portale internet: <http://www.comune.bari.it>.
2. Ai fini della partecipazione alla gara sarà necessaria una adeguata conoscenza degli ambienti e delle superfici oggetto del servizio.
10. **Sopralluogo:** allo scopo di assicurare la piena conoscenza del servizio in oggetto, i concorrenti, in tempo utile per produrre l'offerta, possono effettuare autonomamente sopralluogo presso gli immobili di cui agli artt. 1 e 2 della RELAZIONE TECNICA per prendere visione dei luoghi dove eseguire il Servizio.

art. 22.01 DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

11. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni (da predisporre a cura della Ripartizione indicente la gara, di seguito elencate a mero titolo esemplificativo):
- a) che ha preso visione ed accetta, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni previste nel Capitolato Speciale di accordo quadro e nel Disciplinare di gara, allegati al bando, approvati;
 - b) di aver esaminato gli ulteriori elaborati progettuali, ivi compresa la RELAZIONE TECNICA;
 - c) che ha tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
 - d) che, in ossequio alla clausola sociale di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Accordo quadro, ove affidataria, si impegna prioritariamente ad utilizzare gli stessi operatori della precedente ditta affidataria impiegati da almeno 1 anno nel servizio di che trattasi, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali, per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio;
 - e) di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione del servizio e di aver giudicato gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - f) che ritiene l'offerta formulata remunerativa anche in riferimento alla consistenza e stato di conservazione degli immobili, così come indicati nell'allegato A, visionati a seguito di sopralluogo;
 - g) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per la esecuzione del servizio, nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate alla entità ed alla tipologia dell'accordo quadro;
 - h) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assolvere a tutti gli obblighi di legge n. 136 del 07/09/2010 ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - i) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012, a rispettare tutti gli obblighi discendenti dal Protocollo per la legalità sottoscritto tra Comune di Bari e Prefettura di Bari UTG il 7/12/2012, in tema di contrasto alla criminalità organizzata, visionabile sul sito www.comune.bari.it;
 - j) di impegnarsi alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della Legge 190/2012 e del DPR 16 aprile 2013 n.62;
 - k) di obbligarsi, ove aggiudicatario, a trasmettere all'Ufficio titolare del contratto l'elenco nominativo del personale impiegato;
 - l) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 965 del 28/12/2015, che, all'art. 1 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici del Comune di Bari;
 - m) di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima ovvero di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima. Al proposito si rammenta che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso ex art. 53, comma 6, D.Lgs.50/2016. La mancata indicazione di quanto indicato al presente punto equivale ad autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso.
12. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per la esecuzione del servizio, nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate alla entità ed alla tipologia dell'accordo quadro:
13. In particolare il concorrente deve aver preso preventivamente accurata conoscenza, anche a mezzo di personale di sua fiducia:
- a) dei locali e degli Uffici su cui dovrà eseguirsi le operazioni di pulizia ed igiene ambientale e il loro stato;

- b) di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione del prezzo;
- c) di aver giudicato il servizio realizzabile, di aver esaminato gli elaborati progettuali e di averli ritenuti adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- d) del disciplinare delle opere e forniture relativo al progetto e dello schema di contratto e delle condizioni contrattuali da sottoscrivere su invito della Committenza.

art. 22.02 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- 14. L'Assuntore è obbligato alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia (anche se non espressamente citate) di misure contro la delinquenza mafiosa (L. 19/3/1990 n. 55, DPR 3/6/1998 n. 252, L. 13/8/2010 n. 136, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218).
- 15. L'Assuntore, inoltre, è obbligato a rispettare tutti gli obblighi discendenti dal Protocollo per la legalità sottoscritto tra Comune di Bari e Prefettura di Bari UTG il 7/12/2012, in tema di contrasto alla criminalità organizzata (visionabile sul sito www.comune.bari.it).
- 16. L'Assuntore è obbligato alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della Legge 190/2012 e del DPR 16 aprile 2013 n.62.

art. 23 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- 1. È fatto obbligo all'Affidatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.
- 3. L'Affidatario è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nei vari plessi, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.
- 4. L'Affidatario deve garantire, entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio, lo svolgimento di corsi di addestramento previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, dal D.M. 10/3/1998 e dal Decreto 15/7/2003 a tutto il personale impiegato nel servizio di pulizia, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato e le modalità con le quali la ditta intende applicarli.
- 5. L'Affidatario è tenuto, inoltre, a presentare alla Stazione Appaltante l'elenco del proprio personale che ha sostenuto i corsi di cui sopra, nonché corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto e di addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.
- 6. L'Affidatario è tenuto altresì, ENTRO 30 GIORNI DALL'INIZIO DEL SERVIZIO, a dimostrare di aver effettuato una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti degli Uffici Comunali e degli eventuali utenti presenti durante il servizio di pulizia (art.26, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008). A tal fine l'Affidatario deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute individuando le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza. Il documento deve essere trasmesso al Committente che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l'Affidatario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 30 giorni dall'inizio dell'attività. Tale documento sarà adottato in modo congiunto tra il Comune e l'Affidatario.
- 7. In attuazione di quanto disposto dall'art. 13
- 8. el D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008, il Committente e l'Affidatario promuovono la cooperazione e il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'accordo quadro; inoltre coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti a interferenze tra i lavori e i servizi delle diverse imprese coinvolte nel complessivo funzionamento degli uffici. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività della Ditta appaltatrice.

art. 23.01 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

- 9. L'Affidatario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- 10. A garanzia di tale osservanza, a termini dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sull'importo progressivo dei servizi è operata una ritenuta dello 0,50%; dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti assicurativi e previdenziali.

11. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
12. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.
13. Nei riguardi dei lavoratori dipendenti, l'Impresa è tenuta a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i predetti contratti.
14. Essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
15. Prima dell'inizio dei servizi l'impresa, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, esibisce i documenti idonei a dimostrare la sua regolare posizione nei confronti dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S. e, eventualmente, della CASSA EDILE
16. Prima dell'inizio dei servizi l'Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
17. L'Impresa e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
18. Il Direttore dell'esecuzione del contratto in sede di emissione di ogni certificato di pagamento, di redazione stato finale, collaudo e ogni volta che lo riterrà necessario, procederà alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Previdenziali. Per l'accordo quadro di cui trattasi, non saranno ammessi DURC generali.
19. Circa le prestazioni di mano d'opera, l'Impresa si obbliga a osservare le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente accordo quadro, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente, oltre a tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini, anche gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti.
20. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
21. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
22. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. 50/2016:
 - a) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Affidatario è invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
 - b) Ove egli non provveda e non contesti formalmente e/o motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine soprassegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario in esecuzione del contratto.
 - c) i pagamenti di cui al comma 1) fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.
 - d) nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Affidatario, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

art. 23.02 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

23. Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'Affidatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
24. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
 - a) **finalità del trattamento:** In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i

- dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- b) **dati sensibili:** I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003;
- c) **modalità del trattamento dei dati:** Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e a riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
- d) **categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:** I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990;
- e) **diritti del concorrente interessato:** Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
25. Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
26. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

Art. 23.03 ULTERIORI SULLA RISERVATEZZA

27. L'Affidatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
28. L'Affidatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza ed impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
29. Le informazioni e i dati riservati non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Affidatario.
30. L'Affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza di cui innanzi.
31. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
32. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

art. 24	VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
----------------	---

1. L'Affidatario, nell'esecuzione di ogni tipo di pulizia e servizio prestato, deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal contratto stipulato e da quanto stabilito dal presente Capitolato.
2. I servizi previsti dal presente Capitolato sono soggetti a verifica costante da parte della Stazione Appaltante per tutto il periodo contrattuale con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
3. La Stazione Appaltante potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio, l'ispezione delle attrezzature, locali e magazzini al fine di accertare la rispondenza del servizio fornito dall'Affidatario alle prescrizioni contrattuali ed alle normative vigenti in materia.
4. Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'Affidatario dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.
5. Le attività di verifica e di controllo sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto i profili tecnico e funzionale ed in conformità delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni indicate nel presente Capitolato: **l'effettuazione delle verifiche e dei controlli è propedeutica alla liquidazione dei corrispettivi.**

6. Tali verifiche sono a completa discrezione della Stazione Appaltante in termini di numero, oggetto e programma di effettuazione e, in caso di riscontro di difformità rispetto a quanto previsto in Capitolato, la Stazione Appaltante darà corso a provvedimenti correttivi finalizzati al pieno rispetto delle norme contrattuali.
7. La verifica circa la corrispondenza tra le norme contenute nel presente Capitolato ed i servizi prestati dall'Affidatario, è di pertinenza del Direttore dell'esecuzione del contratto a ciò delegato, che segnalerà eventuali inadempimenti al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti conseguenziali.
8. Il Direttore dell'esecuzione del contratto verificherà la tempestività e il corretto svolgimento delle prestazioni, nonché la qualità delle stesse, effettuando a tal scopo un riscontro del rispetto del programma delle attività ordinarie elencate nell'art. 3 della RELAZIONE TECNICA.
9. Egli verificherà altresì la presenza degli addetti all'accordo quadro, riscontrando il rispetto degli orari di servizio comunicati dall'Affidatario. A tal scopo l'Affidatario dovrà fornire immediatamente le informazioni richieste, rendendo disponibili i registri delle presenze o gli altri strumenti di rilevazione delle presenze adoperati. La verifica potrà avvenire in ogni momento e comunque anche su base mensile.
10. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, in aggiunta o indipendentemente dall'effettuazione dei controlli di cui all'art. 26, potrà contestare qualsiasi anomalia riscontrata al Responsabile del Servizio, il quale dovrà presentarsi nel luogo che verrà indicato, entro due ore dalla convocazione. In sua assenza la contestazione degli addebiti sarà fatta direttamente agli addetti del servizio. Della contestazione verrà redatto verbale sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e controfirmato per conoscenza dal Responsabile del Servizio se presente; in caso di assenza, il verbale stesso verrà trasmesso all'Affidatario. **L'Affidatario è comunque obbligato al ripristino immediato che avverrà senza riconoscimento di ulteriore corrispettivo.**
11. L'accettazione delle attività a valle dei controlli non solleva l'Affidatario dalla responsabilità per eventuali vizi e difformità che si dovessero riscontrare a seguito di ulteriori controlli eseguiti anche a distanza di tempo.

Art. 25 PIANO DI AUTOCONTROLLO

1. In sede di offerta l'Affidatario, deve presentare il proprio sistema di autocontrollo sulla corretta applicazione delle procedure, tempi e metodologie di lavoro da applicare all'accordo quadro oggetto del contratto, rappresentato in un piano di autocontrollo qualitativo (PA).
2. Detto piano, in caso di aggiudicazione, dovrà essere validato dalla Stazione Appaltante che potrà disporre in tale circostanza l'introduzione di eventuali modifiche e/o integrazioni senza incremento del corrispettivo di Contratto.
3. Il piano di autocontrollo qualitativo deve indicare almeno:
 - a) la descrizione delle procedure operative;
 - b) i metodi di verifica sull'esatta applicazione delle procedure operative proposte;
 - c) i metodi di rilevazione scritta delle difformità riscontrate in corso d'opera e le azioni correttive adottate;
 - d) la periodicità e durata minima delle verifiche qualitative sulle prestazioni (verifica qualità del servizio);
 - e) la periodicità e durata minima delle verifiche dell'organizzazione (comprensiva del controllo presenze);
 - f) la modulistica del sistema di controllo.
4. Le risultanze del sistema di autocontrollo devono essere scritte, chiare ed univoche e visionabili in ogni momento dai referenti della Stazione Appaltante. Tali risultanze devono essere riportate in appositi verbali che, sottoscritti dal Responsabile del Servizio, saranno consegnati, con frequenza almeno mensile, alla Stazione Appaltante per l'effettuazione dei controlli previsti all'art. 26.

art. 26 PROCEDURE DI CONTROLLO DEL SERVIZIO

1. Per il monitoraggio e il controllo qualitativo della prestazione resa, saranno ordinariamente effettuati, controlli periodici "a campione" delle attività ordinarie e straordinarie e di presidio, che potranno avvenire in qualsiasi momento in base alle esigenze della Stazione Appaltante. Tali controlli saranno effettuati in modo congiunto e in contraddittorio dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile del Servizio dell'Affidatario.
2. In caso di assenza ingiustificata e ripetuta del Responsabile del Servizio dell'Affidatario, le verifiche eseguite dal Direttore dell'esecuzione sarà espletato con l'ausilio di due testimoni e saranno comunque ritenute efficaci e vincolanti anche per l'Affidatario.
3. Il Direttore dell'Esecuzione individuerà in occasione di ogni controllo, a proprio insindacabile giudizio, gli ambienti e/o gli immobili da sottoporre a verifica
4. Per ogni campione prescelto saranno effettuati i controlli con l'ausilio delle **"Schede di Controllo"** allegate alla RELAZIONE TECNICA.

5. I risultati dei controlli saranno verbalizzati in appositi **Verbali di Verifica Ispettiva** anch'esso allegati alla **RELAZIONE TECNICA**, che costituiranno, ai fini della liquidazione dei corrispettivi, valido accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il Responsabile del Servizio dell'Affidatario dovrà controfirmare il Verbale, anche se riportante la descrizione dell'eventuale inadempimento o della non conformità rilevati e potrà ivi formulare e sottoscrivere la relativa contestazione.
6. Gli elementi caratterizzanti le verifiche previste sono riportati nella tabella seguente:

OBIETTIVI DEL CONTROLLO:	A) Verifica della qualità delle prestazioni erogate, con riferimento alle attività previste nel CSA; B) Verifica del rispetto delle frequenze delle attività previste nell'art. 3 della RELAZIONE TECNICA; C) Rispetto della periodicità e delle metodologie delle attività di autoverifica e autocontrollo del servizio come indicate nel Piano di Autocontrollo (PA) redatto dall'Affidatario; D) Effettiva sostituzione degli addetti assenti secondo le modalità indicate al co. 7 dell'art. 15 del Capitolato; E) Verifica della conformità delle modalità di impiego e delle caratteristiche dei prodotti ed attrezzature riportate nelle schede indicate all'art. 13 del CSA.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO	Verifiche ispettive / Verifiche documentali.
FREQUENZA DEI CONTROLLI	MENSILE
AZIONI CONSEGUENTI AI CONTROLLI	Richiami, solleciti e applicazione di penali nel caso di inadempimenti.

7. Si fa presente che la frequenza indicata per le verifiche di controllo è indicativa e che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di modificarla, in aumento o in diminuzione, anche in relazione agli esiti del controllo stesso.
8. La rilevazione, da parte della Stazione Appaltante, di irregolarità ed inadempienze da parte dell'Impresa Aggiudicataria nello svolgimento delle attività darà corso, in via graduata, alle seguenti azioni correttive:
- richiamo scritto per sollecitare la normalizzazione del servizio entro un determinato intervallo di tempo;
 - sollecito e convocazione del Responsabile del Servizio per definire le azioni più proficue ai fini del corretto ripristino del servizio;
 - notifica dell'applicazione della penale con riserva di ulteriori azioni di rivalsa.

Capo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

art. 27 CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA DANNI A PERSONE O COSE

27.01 CAUZIONE DEFINITIVA

1. All'atto della stipula del contratto, l'Affidatario è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del Codice, a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo massimo stimato dell'accordo quadro, oltre a quanto previsto dall'art. 103 comma 1 del Codice. L'importo della cauzione può essere ridotto delle percentuali previste dall'art 93 comma 7 qualora l'Affidatario disponga dei requisiti ivi previsti.
2. Essa dovrà essere depositata in data antecedente alla data fissata del contratto a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e dovrà:
 - a) essere conforme agli schemi di polizza tipo e redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123.
 - b) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- c) riportare l'autentica della sottoscrizione;
3. La garanzia fideiussoria potrà essere prestata anche mediante polizza fideiussoria di pari importo rilasciata da Società Assicuratrice ovvero Istituto Bancario all'uopo autorizzato e contenente la clausola di pagamento a vista in favore della Stazione Appaltante, in caso d'inadempienza del soggetto Affidatario.
 4. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui innanzi dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
 5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l'Accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria.
 6. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
 7. La cauzione definitiva, sulla quale non saranno corrisposti interessi e che cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, sarà progressivamente e automaticamente svincolata, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice, nella misura massima dell'80% dell'importo iniziale garantito, in misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo sarà svincolato all'emissione del certificato di verifica di conformità e quindi solo dopo il completo adempimento da parte dell'Affidatario di tutte le obbligazioni contrattuali.
 8. La Stazione Appaltante può richiedere all'Affidatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno o in parte o in tutto; in caso d'inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario.
 9. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative di cui innanzi dovranno possedere la firma con autentica che accerti identità personale, qualifica e potere del firmatario a rilasciare la fideiussione e/o la polizza.

27.02 DANNI A PERSONE O COSE E COPERTURA ASSICURATIVA

10. La Stazione Appaltante non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti e/o soci lavoratori ed alle attrezzature dell'Affidatario, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico della Stazione Appaltante stessa.
11. L'Affidatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a esso imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto della Stazione Appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione: a tal fine l'Affidatario, prima della stipula del contratto, è obbligato a presentare idonea ed adeguata polizza assicurativa, da stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione, a copertura del rischio da responsabilità civile per danni causati a terzi, persone o cose, nel corso dell'esecuzione del servizio e in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente accordo quadro. Tale polizza RCT dovrà avere una durata pari a quella del contratto stipulato e prevedere un massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00). La polizza RCT deve inoltre prevedere la copertura:
 - a) per danni procurati ai locali nei quali viene eseguito il servizio;
 - b) per i danni arrecati alle cose di terzi in consegna, custodia o detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;
 - c) dei danni arrecati ai beni degli Uffici Comunali anche in caso di incendio.
12. La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Affidatario, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'accordo quadro. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro con limite di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per ogni persona.
13. L'Affidatario del servizio ha facoltà di stipulare un'unica polizza comprendente RCT e RCO. Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno possedere la firma con autentica che accerti identità personale, qualifica e potere del firmatario a rilasciare la polizza.
14. L'Affidatario in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
15. **Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente.**

art. 28 CONSEGNA DEL SERVIZIO

1. All'atto della consegna del servizio, verrà stilato in contraddittorio tra l'Ente Appaltante e l'Affidatario un verbale di consegna del servizio.
2. La Ditta s'impegna ad adempiere alle attività di sua competenza per consentire la consegna nei termini detti.
3. A partire dalla data del verbale di consegna, l'Affidatario assumerà ogni responsabilità conseguente ad eventuali inadempienze e danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente accordo quadro.
4. **Fissato il giorno della consegna, se per qualsiasi di una delle cause di seguito descritte e addebitabili all'Affidatario, non si possa procedere alla consegna medesima mediante il processo verbale, sarà fissato un nuovo termine entro il quale l'Affidatario dovrà provvedere a rimuovere le cause ostative.**
5. Il giorno della consegna, indicato al comma 1, se per qualsiasi di una delle cause di seguito descritte e addebitabili all'Affidatario, non si possa procedere alla consegna medesima mediante il processo verbale, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
6. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quello determinato nella prima convocazione nei seguenti casi:
 - a) Assenza dell'Affidatario;
 - b) Mancata presentazione della polizza assicurativa di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) Mancata presentazione dei piani delle misure di sicurezza.
7. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dalla Direzione dell'Esecuzione, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Il soggetto aggiudicatario, come indicato all'art. 16, prima dell'inizio delle prestazioni, dovrà comunicare al Direttore dell'Esecuzione il nominativo del proprio supervisore, appositamente delegato del compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo al corretto espletamento del servizio, far rispettare gli orari previsti nel contratto da parte degli addetti, intervenire e organizzare eventuali riasseti e modifiche nelle frequenze delle prestazioni, visionare e far rispettare gli interventi relativi a prestazioni periodiche e straordinarie.
9. Il Responsabile del Servizio in parola dovrà garantire la propria reperibilità durante l'intero orario di svolgimento del servizio dei dipendenti della stazione appaltante.

art. 29 SEGNALEZIONE DI GUASTI E PROBLEMI NEGLI EDIFICI E LOCALI

1. La presenza del personale addetto alle pulizie permette di avere un monitoraggio costante sul funzionamento di alcuni aspetti relativi al funzionamento di luci, servizi igienici, porte, rotture vetri, riparazioni rubinetterie, impianti idrico-sanitari, ecc., degli immobili oggetto del presente accordo quadro: pertanto l'Affidatario, attraverso il Responsabile del Servizio, dovrà provvedere ad effettuare le segnalazioni ogni qualvolta se ne presenti la necessità e comunicarlo alla Stazione Appaltante per le successive incombenze.

art. 30 INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. L'Affidatario deve eseguire il servizio di pulizia a perfetta regola d'arte; è fatto obbligo all'Affidatario di segnalare alla Stazione Appaltante quelle circostanze e quei fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano impedire o ostacolare il regolare svolgimento del servizio medesimo.
2. L'applicazione delle penalità avverrà sulla scorta delle risultanze dei controlli che la Stazione Appaltante, occasionalmente / periodicamente, intenderà realizzare.
3. L'applicazione delle penali **non esime** l'Affidatario dall'obbligo di ripetere le operazioni di pulizia per gli ambienti dove il livello qualitativo dei Servizi si è rivelato carente o nel caso di interventi non correttamente eseguiti.
4. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante di escutere la cauzione definitiva per ottenere il pagamento dell'importo delle predette penali.
5. In aggiunta a quanto regolamentato in precedenza, la Stazione Appaltante si riserva di applicare all'Affidatario, qualora per qualsiasi motivo il servizio non sia stato eseguito nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, le seguenti penali:
 - a) per ritardo nell'intervenire e/o nell'esecuzione delle prestazioni di pulizie straordinarie o a chiamata, a qualunque titolo superiore alle 24 ore, si applicherà una penale di **Euro 300,00** (trecento/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo;

- b) nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Affidatario, il servizio venga sospeso o interrotto anche per un solo giorno, l'Affidatario verrà assoggettato ad una penale di **Euro 500,00** (cinquecento/00) per ogni giorno di inadempimento, oltre alla ritenuta del corrispettivo relativo al servizio non svolto;
 - c) per ritardo nella trasmissione della documentazione conforme alle prescrizioni di cui al co. 4 dell'art. 9, a qualunque titolo superiore alle 24 ore, si applicherà una penale di **Euro 300,00** (trecento/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo;
 - d) per ritardo nella trasmissione della documentazione conforme alle prescrizioni di cui ai cc. 6 e 7 dell'art. 15, a qualunque titolo superiore alle 24 ore, si applicherà una penale di **Euro 300,00** (trecento/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo;
 - e) per ritardo nella comunicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di cui all'art. 16, a qualunque titolo superiore alle 24 ore, si applicherà una penale di **Euro 300,00** (trecento/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo;
 - f) per ritardo nella sostituzione del personale non gradito di cui al co. 5 dell'art. 10 e al co. 5 dell'art. 15, a qualunque titolo superiore alle 24 ore, si applicherà una penale di **Euro 300,00** (trecento/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo;
 - g) una penale pari a € 100,00 ove risulti che il personale non indossa idonea divisa e/o non abbia esposto il tesserino di riconoscimento.
6. La mancata esecuzione dei servizi di pulizia programmata e/o il mancato ripristino del livello di servizio atteso, nonostante sollecitazione scritta da parte del responsabile dell'esecuzione del servizio, comporterà l'applicazione le penali di seguito indicate:
- a) **in ragione della mancata esecuzione delle prestazioni:**

per ogni prestazione giornaliera non eseguita	penale di € 50,00
per ogni prestazione S/2 non eseguita	penale di € 70,00
per ogni prestazione S/3 non eseguita	penale di € 80,00
per ogni prestazione quindicinale non eseguita	penale di € 100,00
per ogni prestazione mensile non eseguita	penale di € 180,00
per ogni prestazione trimestrale non eseguita	penale di € 260,00
per ogni prestazione quadrimestrale non eseguita	penale di € 350,00
per ogni prestazione semestrale non eseguita	penale di € 450,00
 - b) **in ragione dell'esecuzione di prestazioni non conformi al disciplinare tecnico:**

per ogni prestazione giornaliera non conforme	penale di € 50,00
per ogni prestazione S2 non conforme	penale di € 70,00
per ogni prestazione S3 non conforme	penale di € 80,00
per ogni prestazione quindicinale non conforme	penale di € 100,00
per ogni prestazione mensile non conforme	penale di € 180,00
per ogni prestazione trimestrale non conforme	penale di € 260,00
per ogni prestazione quadrimestrale non conforme	penale di € 350,00
per ogni prestazione semestrale non conforme	penale di € 450,00
7. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il **Direttore dell'Esecuzione** della Stazione Appaltante renderà tempestivamente informato l'Affidatario, che potrà, entro il termine **perentorio di cinque giorni**, esplicitare le proprie osservazioni e/o istanze di disapplicazione in merito alle penali applicate; in caso di mancata presentazione o di non accoglimento dell'istanza dell'Affidatario, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali nel primo pagamento successivo, ovvero, avvalendosi della cauzione definitiva, quest'ultima che dovrà, comunque, essere immediatamente reintegrata.
8. L'importo complessivo delle penali non può superare il **10 per cento** dell'importo contrattuale; la circostanza che gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale costituisce "grave inadempimento" ai sensi di quanto disposto al comma 3 dell'art. 108 del Codice.
9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante.
10. La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 108 del Codice.
11. Sono dovuti dall'Affidatario i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

art. 31 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

ART. 31.01 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'Affidatario sarà effettuato in rate bimestrali posticipate corrispondenti a 2 volte il costo mensile determinato al co. 1 dell'art. 5 della RELAZIONE TECNICA, al netto del ribasso offerto in sede di gara dall'Affidatario, in cui è compreso l'importo corrispondente, per lo stesso periodo di due mesi, al costo del Presidio e alla quota degli oneri della Sicurezza, come determinati all'art. 4 della RELAZIONE TECNICA, nonché al netto di eventuali penali e dei corrispettivi per prestazioni non rese.
2. Alle scadenze temporali prestabilite bimestrali, il Responsabile del Procedimento provvederà a determinare l'importo dei corrispettivi maturati dall'Affidatario per il bimestre precedente, al netto delle detrazioni dovute per l'eventuale applicazione di penali accertate ai sensi dell'art. 30.
3. In ogni caso sull'importo netto delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.
4. Nel caso di durata di sospensione dei servizi superiore a novanta giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

ART. 31.02 ULTIMAZIONE – CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO

5. In esito a formale comunicazione dell'Affidatario, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con la impresa e rilascia, senza alcun indugio, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.
6. Si stabilisce, pertanto che il conto finale verrà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data dell'ultimazione dei servizi.
7. La rata di saldo sarà liquidata nei modi e nei termini previsti, previa ricezione dagli Enti preposti del Documento Unico di Regolarità Contributiva e di regolarità fiscale e la prestazione da parte dell'Affidatario della garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo.
8. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto sarà emesso, qualunque ne sia l'ammontare netto, al momento della certificazione da parte della direzione dell'esecuzione del contratto, dell'ultimazione dei servizi stessi.

ART. 31.03 ULTIMAZIONE – SALDO DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE

9. Le prestazioni straordinarie di cui all'art. 12, in quanto extra contrattuali, saranno liquidate con separato provvedimento, nei modi e nei termini che sono indicati nello stesso art. 12.
10. I corrispettivi dovuti sono onnicomprensivi di tutti gli oneri, condizioni e spese relativi alle prestazioni oggetto del presente capitolato, effettuate a regola d'arte e nel pieno rispetto delle prestazioni contrattuali, e non potranno subire variazioni per tutta la durata del contratto, salvo la revisione del prezzo con la modalità fissata dal successivo art. 32 del presente Capitolato.

art. 31.04 SERVIZI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURA

11. Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Responsabile del Servizio per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati ed allo stato di fatto. Le fatture così verificate, e ove necessario rettifiche, sono pagate all'Affidatario, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanziate.

ART. 31.05 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

12. Le liquidazioni verranno effettuate tramite bonifico bancario entro 60 gg. dal ricevimento della regolare fattura elettronica, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002, previa verifica dell'efficacia del servizio reso, con periodicità mensile e previo il regolare rilascio del DURC e delle relative certificazioni di legge.
13. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, le fatture devono riportare, oltre all'impegno di spesa, il CIG (Codice Identificativo Gara) e il Codice IBAN dell'Affidatario.
14. Le fatture saranno intestate a: COMUNE DI BARI – Corso Vittorio Emanuele, 84 – 70100 BARI – codice fiscale 80015010723 - partita iva 00268080728 e trasmesse a: Ripartizione Contratti e Appalti – via Garruba, 51 – 70121 BARI codice CUU QOX660

ART. 31.06 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

15. Qualora non siano rispettati, per la emissione e per il pagamento, i termini previsti dall'art. 31.05 spettano all'Affidatario gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.

ART. 31.07 - TERMINI DI PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

16. Al raggiungimento della scadenza di cui al comma 1 e dopo l'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, l'Affidatario emetterà fattura per l'importo corrispondente al costo contrattuale maturato al netto delle eventuali penali e/o decurtazioni fino ad allora applicate dalla S.A.

17. Il pagamento avverrà entro 60 gg dal ricevimento dei regolari documenti contabili, mediante emissione dell'apposito mandato in a favore dell'Affidatario.
18. Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Affidatario di sospendere o di rallentare l'erogazione del servizio, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
19. Il Responsabile del Procedimento in sede di emissione di certificato di pagamento, di redazione stato finale e collaudo, procederà alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi dell'art.174 del D.Lgs. n. 50/2016 agli Enti Previdenziali.
20. Il termine di pagamento della rata di saldo e dello svincolo della garanzia fideiussoria, non può superare i novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
21. I pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (in acconto e saldo) sono subordinati all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno all' importo da corrispondere, in applicazione dell'art.48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.40.
22. Nel caso l'Affidatario non abbia preventivamente prestato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

ART. 31.08 ESENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

23. Si dà atto che l'Amministrazione Comunale non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dell'impresa appaltatrice non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

art. 32 REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

1. Trovano applicazione, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, l'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del D.L. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 25/2022.

art. 33 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

1. A pena di nullità, è vietato alla ditta aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente capitolato.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991 n. 52 le cessioni di credito vantate nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo del prezzo di accordo quadro possono essere effettuate dall'Affidatario a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
3. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev'essere notificata all'Amministrazione.
4. La cessione del credito da corrispettivo del prezzo dell'accordo quadro è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al concessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma precedente.

art. 34 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13/08/2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'accordo quadro.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

art. 35 SUBAPPALTO

1. Il servizio può essere subappaltato. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando le parti del servizio che intende subappaltare ai sensi dell'art. 105 del Codice.
2. In caso di subappalto l'Affidatario resta responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
3. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto

presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subAffidatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subAffidatario attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici.

4. Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Comune con specifico provvedimento previo:
 - a) deposito del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del codice circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subAffidatario;
 - b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale prescritti dalla normativa di riferimento (cause ostative di cui all'art. 88 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza dei divieti di cui al D.lgs. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intendono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'accordo quadro.
5. Nella stesura dei contratti di subappalto e di subaffidamento l'impresa è obbligata ad adempiere a quanto disposto dalla Legge 136/2010. La Stazione Appaltante vigilerà sull'osservanza degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Affidatario, l'impresa subappaltatrice o l'impresa subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L.136/2010 dovrà procedere alla risoluzione del relativo contratto informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura competente.
6. Il subappalto non autorizzato ovvero realizzato oltre il limite di legge costituiscono motivo di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'impresa e fanno sorgere il diritto per la Stazione Appaltante ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. Se durante l'esecuzione dei servizi, e in qualsiasi momento,
7. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. L'annullamento di tale subappalto quadro non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei servizi.
8. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni e i contenuti del presente Capitolato e quanto indicato dall'art. 105 del Codice.
9. Non sono in ogni caso considerati sub appalti le commesse date dall'Impresa appaltatrice ad altre Imprese:
 - a) Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà;
 - b) per la fornitura di materiali;
 - c) per la fornitura di mezzi meccanici.

art. 36 VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Secondo quanto previsto dall'art. 102 del Codice, il contratto è soggetto a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto stesso. In particolare, le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
2. La verifica di conformità finale è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione.

art. 37 DANNI

art.37.01 ACCERTAMENTO DANNI

1. L'Affidatario è responsabile di ogni danno che possa derivare alla Stazione Appaltante ed a terzi dall'adempimento del servizio di pulizia.
2. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell'Esecuzione della Stazione Appaltante alla presenza del supervisore Responsabile del servizio.
3. A tale scopo il Responsabile del Procedimento comunicherà con sufficiente anticipo all'Affidatario il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'Affidatario di intervenire.

4. Qualora l'Affidatario non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il Responsabile del Procedimento procederà autonomamente alla presenza di due testimoni; tale constatazione costituirà titolo efficace al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Affidatario.

ART. 37.02 DANNI DI FORZA MAGGIORE

5. Non verrà accordato all'Affidatario alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei servizi se non in casi di forza maggiore.
6. I danni di forza maggiore saranno accertati con la predisposizione di un processo verbale alla presenza delle parti.
7. La segnalazione deve essere effettuata dall'Affidatario entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.
8. Spetta all'Affidatario provare che il danno verificatosi sia dovuto esclusivamente all'eccezionalità dell'evento e dimostrare la diligenza avuta in corso d'opera perché non si verificasse il danno lamentato.
9. Pertanto l'Affidatario non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.
10. Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Affidatario o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.

ART. 37.03 DANNI A PERSONE E COSE

11. La stazione appaltante non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti e/o soci lavoratori ed alle attrezzature del soggetto aggiudicatario, che possono derivare da comportamenti di persone estranee alla stazione appaltante stessa.
12. Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di negligenze o di omissioni nell'esecuzione della prestazione.
13. La stazione appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature del soggetto aggiudicatario, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei alla stazione stessa.
14. Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.
15. A tal fine l'impresa come indicato all'art. 27, l'impresa dovrà produrre apposita polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione da danni a impianti persone e cose.

art. 38 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, fra la Stazione Appaltante e l'Affidatario, il Foro esclusivo competente sarà quello di Bari.
2. Ai sensi dell'art. 209 del Codice il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

art. 39 RECESSO

1. La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo Raccomandata A.R, posta certificata, fax..
2. In tal caso varranno le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Capo IV NORME FINALI

art. 40 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

art. 41	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
----------------	--

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva ovvero nel caso che uno stesso o più atti contrattuali cui fa riferimento il presente capitolato prescrivano prestazioni alternative o discordanti, l'Affidatario adempie eseguendo le prestazioni secondo la scelta del Committente e/o del Direttore dell'Esecuzione.